

# PROGETTO DI LEGGE CON COPERTURA FINANZIARIA “ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI PONTE DELL'OLIO E VIGOLZONE NELLA PROVINCIA DI PIACENZA”

## SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

### Art. 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni è già istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (delibera istitutiva DGR 1446 del 6/10/2015).

### Art. 2 Partecipazione e municipi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

### Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

### Art. 4 Contributi regionali e quantificazione

Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri e delle modalità per la quantificazione dei contributi.

I commi 2 e 3 prevedono l'entità dei contributi regionali destinati al nuovo Comune istituito mediante fusione e, quindi, comportano nuove spese sia correnti (comma 2) sia per investimenti in conto capitale (comma 3).

Di seguito il calcolo del contributo ordinario annuale, della durata di 15 anni, secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi da 8 a 13:

Dati relativi all'aggregazione di Comuni	Fascia	Importo contributo
Tab. A - Totale popolazione dei Comuni: abitanti 9.163	Fino a 5.001 a 10.000 abitanti	€. 44.000,00
Tab. A - Totale territorio dei Comuni: Km <sup>2</sup> 85,96	Da 50 a 100 Km <sup>2</sup> .	€. 52.000,00
Tab B - Volume delle spese correnti dei Comuni: 5.742.479	Da 5.000.001 a 10.000.000 Euro	€. 40.000,00
Totale contributo per 15 anni		€. 136.000,00

Di seguito il calcolo del contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 150.000 euro all'anno, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (comma 3), quantificato secondo i criteri della DGR 329/2015 citata, Allegato A, commi 3 e 5:

Dati relativi all'aggregazione di Comuni	Fascia		Importo contributo
2 comuni con 35 dipendenti	numero comuni: da 2 a 3	Numero dipendenti superiore/ inferiore a 30	Euro 150.000

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all'art. 5 “Norma finanziaria”.

### **Art. 5 Norma finanziaria**

Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3 per gli esercizi 2017 e 2018 mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, al capitolo U86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio di previsione 2016 – 2018.

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### **Art. 6 Disposizioni transitorie**

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L'istituzione dell'organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

## **TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE**

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>Pluriennale 2° esercizio (1)</b>	<b>Pluriennale 3° esercizio (1)</b>
Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall'esercizio 2017 (articolo 4)		<b>Euro 136.000</b>	<b>Euro 136.000</b>
Nuove o maggiori spese d'investimento a decorrere dall'esercizio 2017 (articolo 4)		<b>Euro 150.000</b>	<b>Euro 150.000</b>
Minori entrate (art./artt. )			
<b>Totale oneri da coprire</b>		<b>Euro 286.000</b>	<b>Euro 286.000</b>
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo U86350)		<b>Euro 286.000</b>	<b>Euro 286.000</b>
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt. )			
<b>Totale mezzi di copertura</b>		<b>Euro 286.000</b>	<b>Euro 286.000</b>

1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

### **Modalità di copertura negli anni successivi (2):**

Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del

bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) nonché dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.